

- ordinare il risarcimento del danno morale subito dal ricorrente; e
- condannare la convenuta alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo della convenuta di fissare taluni obiettivi nel REC. Il ricorrente sostiene altresì che la convenuta è incorsa in un errore manifesto di valutazione e ha violato il suo obbligo di diligenza e il principio di buona amministrazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta dell'articolo 43 dello statuto dei funzionari, dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione della convenuta del 16 dicembre 2013 <sup>(2)</sup> e delle sue linee guida interne per i valutatori <sup>(3)</sup>. Il ricorrente lamenta inoltre che la convenuta è incorsa in errori manifesti di valutazione e ha abusato dei propri poteri. Violazione del dovere di diligenza e del dovere di buona amministrazione.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Violazione delle regole di obiettività e d'imparzialità.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE. Il ricorrente contesta inoltre che la convenuta ha violato l'articolo 25, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari e l'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Violazione dell'obbligo di motivazione.

<sup>(1)</sup> Rapporto di evoluzione della carriera.

<sup>(2)</sup> Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2013, che stabilisce le disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 43 dello statuto e che applica il primo comma dell'articolo 44 dello statuto [C(2013) 8985 final].

<sup>(3)</sup> Direttiva interna della Commissione «Dialogo costruttivo e giusto rapporto: guida per i valutatori».

## Ricorso proposto il 10 aprile 2021 — Aloe Vera of Europe / Commissione

(Causa T-189/21)

(2021/C 206/47)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Aloe Vera of Europe BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: B. Van Vooren, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (UE) 2021/468 della Commissione; e
- condannare la Commissione alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, secondo il quale l'atto impugnato viola il principio di precauzione dal punto di vista sia sostanziale sia procedurale.

1. Prima parte del motivo, vertente sulla violazione del principio di precauzione da parte del regolamento (UE) 2021/468 della Commissione <sup>(1)</sup>. La ricorrente sostiene che il principio di precauzione consente un'azione regolamentare preventiva solo nel caso in cui la valutazione scientifica mostri che un rischio potenziale supera il livello che sarebbe ancora accettabile per la società. Nel caso di specie, il regolamento impugnato ha vietato il gel estratto dalle foglie di Aloe vera, nonostante la valutazione scientifica avesse dimostrato che non vi era alcun rischio inerente a tale prodotto. La ricorrente afferma inoltre che, più che essere fondato su basi scientifiche, il regolamento impugnato è il prodotto di una serie di decisioni arbitrarie.

2. Seconda parte del motivo, vertente sul fatto che il regolamento (UE) 2021/468 sarebbe stato adottato in violazione, dal punto di vista procedurale, del principio di precauzione. La ricorrente sostiene che la Commissione non si è conformata al quadro normativo previsto dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, che si è basata erroneamente sulla procedura scritta di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, e che ha violato i principi di proporzionalità e di non discriminazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2021/468 della Commissione, del 18 marzo 2021, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell'idrossiantracene (GU 2021, L 96, pag. 6).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU 2006, L 404, pag. 26).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU 2011, L 55, pag. 13).

## Ricorso proposto l'8 aprile 2021 — Klymenko / Consiglio

(Causa T-195/21)

(2021/C 206/48)

Lingua processuale: il francese

### Parti

Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Mosca, Russia) (rappresentante: M. Phelippeau, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare ricevibile il ricorso del sig. Oleksandr Viktorovych Klymenko;

nella parte in cui riguardano il ricorrente, [annullare]

— la decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio del 4 marzo 2021 che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina;

— [il] regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 relativo a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina; [e]

— condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese, in applicazione degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso di annullamento proposto contro la decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2021, L 77, pag. 29) e contro il regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 relativo a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2021, L 77, pag. 2), nella parte in cui lo riguardano, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione riguardo in particolare alla menzione negli atti della giustificazione della fondatezza della misura nonché delle verifiche effettuate per quanto concerne il rispetto dei diritti della difesa e alla tutela giurisdizionale effettiva.